

(N. 2216)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CARELLI e ANGELILLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 OTTOBRE 1962

Modifiche agli articoli 6 e 7 del testo unico sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797

ONOREVOLI SENATORI. — La necessità di predisporre una opportuna integrazione degli articoli 6 e 7 del testo unico 30 luglio 1957, n. 652, e 25 gennaio 1959, n. 26, appare ormai inderogabile almeno per due ordini di idee: 1) se si considera che i genitori dei Caduti e dei dispersi in guerra, sono esclusi dal beneficio degli assegni familiari qualora siano a carico di altri figli viventi; 2) a causa della inadeguata pensione di guerra che percepiscono la cui entità supera di poche centinaia di lire la misura limite stabilita appunto con gli articoli summenzionati del testo unico in questione.

Tale preclusione, che viene conseguentemente a negare agli stessi vecchi genitori la possibilità di godere dell'assistenza sanitaria assicurata dagli enti mutualistici a ciò preposti, assume carattere di particolare gravità per l'assenza di qualsiasi beneficio assistenziale medico-farmaceutico a favore degli stessi congiunti dei Caduti e dei dispersi in guerra i quali — in età avanzata, quasi sempre in precarie condizioni di salute — debbono affrontare le quotidiane esigenze disponendo soltanto della pensione di guerra, stante la carenza legislativa in

materia di provvidenze di carattere sociale ad integrazione della stessa inadeguata pensione.

Ma ove ciò non bastasse vi è da considerare che ai fini della concessione del beneficio in questione vengono escluse dalla formazione del reddito le pensioni dirette di guerra.

Si verifica pertanto un'assurda situazione per la quale il mutilato e l'invalido di guerra vengono considerati in modo diverso dai congiunti dei morti per la Patria non solo sul piano morale ma anche nel campo della valutazione delle singole esigenze.

Si è cercato di giustificare una così illogica interpretazione legislativa sostenendo che il titolare della pensione di guerra diretta ha bisogno della stessa per assicurarsi le cure necessarie alla propria infermità o alla propria menomazione (lettera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 23/64304/A.F.IV-1027 del 19 novembre 1956 diretta all'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra).

Tale pretestuosa impostazione viene indiscutibilmente negata dall'articolo 1 del-

la legge 10 agosto 1950, n. 648 che precisa essere l'istituto giuridico della pensione di guerra un vero e proprio risarcimento di danni esprimendosi in un segno di riconoscenza nazionale e in un debito di onore dello Stato verso coloro che per esso hanno fatto sacrificio della integrità fisica e della vita.

È quindi originariamente identica e comune l'abilitazione legale dei danneggiati in questione a fruire dei benefici patrimoniali previsti con l'istituto delle pensioni di guerra in conseguenza della invalidità o della morte del militare o assimilato per servizio di guerra.

In tal senso va quindi interpretata l'entità economica delle pensioni stesse esulando dalla medesima ogni possibile valutazione concernente l'uso che da parte dei medesimi interessati viene fatto degli assegni in questione.

È qui infatti il caso di ricordare che alle cure conseguenti la mutilazione o l'invalidità per i titolari di pensioni di guerra diretta, provvede integralmente lo Stato tramite l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra all'uopo adeguatamente finanziata.

Ma oltre ciò è poi da considerare che per la misura della pensione fruita dai genitori dei Caduti e dei dispersi in guerra (pensione peraltro accordata al verificarsi di accer-

tate condizioni di indigenza) e per la già descritta assenza di qualsiasi beneficio legislativo in materia di assistenza sanitaria, gli stessi titolari di pensioni indirette di guerra andrebbero quanto meno trattati non diversamente rispetto ad altre analoghe e benemerite categorie di cittadini.

Per quanto precede e tenuto anche conto che la 2^a Conferenza internazionale sulla legislazione pensionistica degli ex combattenti e vittime della guerra svoltasi all'Aja dal 27 novembre al 4 dicembre 1961, presente anche il rappresentante del Governo italiano, ha approvato — fra l'altro — una raccomandazione per invitare tutti i Paesi partecipanti a predisporre opportuni provvedimenti al fine di escludere le pensioni di guerra a qualsiasi titolo percepite dal computo del reddito di ciascun interessato, si esprime la fiducia che sarà posto termine alla descritta esistente sperequazione causa di non pochi disagi ai congiunti dei Caduti.

Onorevoli Colleghi, con l'accoglimento del presente disegno di legge, che non si discosta sensibilmente dallo spirito delle vigenti disposizioni regolanti la materia, si darà agli interessati un chiaro segno di quella dovuta riconoscenza dello Stato verso coloro che per la guerra hanno sofferto il danno più grave ed irrimediabile.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La lettera *a*) dell'articolo 6 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, modificato con le leggi 30 luglio 1957, numero 652 e 25 gennaio 1959, n. 26, è sostituito dalla seguente:

« *a*) il marito nei confronti della moglie purchè essa non abbia, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 10.000 mensili. Non sono considerate, ai fini predetti, le pensioni di guerra a qualsiasi titolo percepite ».

Art. 2.

La lettera *b*) dell'articolo 7 del testo unico predetto modificato con la legge 25 gennaio 1959, n. 26, è sostituito dalla seguente:

« *b*) i genitori non abbiano per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 10.000 mensili nel caso di un solo genitore o a lire 15.000 mensili nel caso di due genitori.

Non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra a qualsiasi titolo percepite ».

Art. 3.

È abrogata ogni altra disposizione contraria o comunque incompatibile con quelle della presente legge che entra in vigore dal primo giorno del periodo di paga successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.